



Esenzione dall'obbligo d'assicurazione contro le malattie sulla base dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone - Diritto d'opzione per frontalieri

Chi esercita un'attività lucrativa in Svizzera, è soggetto all'obbligo di assicurarsi contro le malattie e deve stipulare un'assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) in Svizzera.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o il suo Allegato II prevede che i frontalieri con domicilio in Germania, Francia, Italia e Austria a domanda possono essere esentati dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera, per rimanere legati al sistema dell'assicurazione malattie dello Stato di residenza o per assicurarsi lì (diritto d'opzione).

Termine per l'esercizio del diritto d'opzione

Il diritto d'opzione deve essere esercitato entro tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa.

Irrevocabilità e validità del diritto d'opzione

La scelta effettuata è irrevocabile e vale per tutta la durata dell'attività ininterrotta come frontaliere. Eviti un'eventuale situazione di doppia assicurazione presentando la sua domanda per tempo (assicurazione sia nello Stato di residenza che in Svizzera).

Attività lucrativa del coniuge o di uno dei genitori nello Stato di residenza

Se un coniuge o uno dei genitori (in presenza di figli) esercita un'attività lucrativa nello Stato di residenza, sia il coniuge o il genitore che i figli devono assicurarsi nello Stato di residenza. Per i figli in Svizzera non è possibile stipulare un'assicurazione malattie.

Frontalieri provenienti dalla Germania – diritto d'opzione separato

In base a un accordo particolare per i familiari, le frontaliere e i frontalieri provenienti dalla Germania hanno la possibilità di esercitare il diritto d'opzione in modo separato dal frontaliere (diritto d'opzione separato). Quindi se la frontaliere/il frontaliere sceglie un'assicurazione in Svizzera, i familiari possono assicurarsi in Germania. I familiari possono esercitare il diritto d'opzione solo come un'unica entità, ossia il frontaliere da una parte e i familiari insieme dall'altra. Per esempio non è possibile assicurare un figlio in Svizzera e un altro figlio in Germania.

Diritto d'opzione in caso di nuovi familiari

Per **Germania, Austria e Italia** vale quanto segue: in caso di nuovi familiari in seguito a matrimonio o nascita, le frontaliere e i frontalieri, assicurati in Svizzera ai sensi della LAMal, possono presentare la domanda per l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione anche più tardi. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dal matrimonio o dalla nascita. L'esenzione vale con effetto retroattivo a partire da questo evento. L'Ufficio federale della sanità pubblica



comunica che, in caso di nuovi familiari, le persone che hanno già fatto uso del loro diritto d'opzione non possono assicurarsi in Svizzera ai sensi della LAMal. Non è più possibile richiedere l'annullamento dell'esenzione.

Per la **Francia** vale quanto segue: il cambiamento della situazione familiare non comporta nessun diritto d'opzione.

Eventi che non portano al rinnovo del diritto d'opzione

Gli eventi di seguito elencati non comportano un rinnovo del diritto d'opzione:

- cambiamento della situazione economica
- cambiamento dell'ammontare del premio per l'assicurazione malattie
- cambio del datore di lavoro e/o del Cantone di lavoro
- cambio da rapporto di formazione a rapporto di impiego/lavoro
- cambio da rapporto di tirocinio a rapporto di impiego/lavoro

Rinnovo del diritto d'opzione in caso di interruzione dell'attività come frontaliere

Se l'attività in Svizzera termina e la frontaliere/il frontaliere è soggetto all'obbligo d'assicurazione p. es. in seguito a disoccupazione nello Stato di residenza, allora esiste nuovamente un diritto d'opzione se si inizia una nuova attività lucrativa in Svizzera. L'interruzione dell'attività come frontaliere deve essere dimostrata per iscritto (p. es. riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, certificato dell'assicurazione familiare ecc.).

Per esercitare legalmente il diritto d'opzione occorre soddisfare i presupposti e inviare i seguenti documenti:

- modulo di notifica compilato per intero e firmato
- certificato attuale sulla copertura assicurativa nello Stato di residenza e in Svizzera
- certificato dell'attività come frontaliere (permesso G, fronte-retro o certificato del datore di lavoro in caso di cittadini svizzeri)

L'esenzione comprende i familiari che non esercitano un'attività lucrativa residenti nello stesso Stato (eccezione: si veda la sezione «Attività lucrativa del coniuge o di uno dei genitori nello Stato di residenza»).